



COMUNE DI ALPIGNANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE RETI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI E DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

(ai sensi della L.36/2001, della L.R. 19/2004 ed in ottemperanza alle direttive della Regione Piemonte D.G.R. n.16-757 del 05.09.2005)

Art. 01 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento é redatto ai sensi dell'art. 8 comma 6 della *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici* n°36 del 22.02.01, e dell'art.7 punto 1 lettera c) della *Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici* Legge Regionale n.19 del 03.08.04, al fine di disciplinare le procedure per l'installazione, la modifica e la gestione di tutti gli impianti radioelettrici, di seguito denominati "impianti".

L'ambito di applicazione é quello previsto dall'art.1 della *Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico*, di seguito denominata 'Direttiva Tecnica Regionale', approvata con D.G.R. n.16-757 del 05.09.05 .

Si assumono le definizioni di cui all'art.3 della L.R. 19/04.

Art. 02 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, attenendosi ai principi di: tutela della salute pubblica, compatibilità ambientale, tutela dell'ambiente e del paesaggio, informazione e diffusione dei dati a tutti i soggetti interessati.

A tal fine, si pone i seguenti obiettivi:

- a) implementazione ed aggiornamento a cura del Servizio Ambiente comunale di un catasto delle sorgenti fisse di campo elettromagnetico, in stretto contatto con l' A.R.P.A., completo dei valori di campo elettromagnetico rilevati sul territorio, anche al fine di conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione per la valutazione dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- b) suddivisione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'art.10, al fine dell'identificazione delle aree di localizzazione tecnicamente idonee, e rispondenti al miglior compromesso possibile fra i criteri di: utilità alle trasmissioni, minimizzazione dell'esposizione della popolazione, basso impatto paesaggistico;
- c) armonizzazione e coordinamento con il Piano Regolatore Generale Comunale della identificazione delle aree tecnicamente idonee;
- d) definizione a livello di dettaglio comunale delle procedure amministrative per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed alla modifica degli impianti e delle modalità autorizzative;
- e) organizzazione di modalità di informazione e coinvolgimento della cittadinanza.

Art. 03 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

Il Servizio Ambiente comunale cura l'implementazione ed aggiornamento del *Catasto comunale delle sorgenti fisse di campo elettromagnetico*.

Il catasto deve essere mantenuto costantemente aggiornato mediante la stretta collaborazione con il catasto delle sorgenti gestito dalla Regione e dall' A.R.P.A. ai sensi dell'art.5.1.e della L.R. 19/04.

Ai fini della gestione del catasto, il Servizio Ambiente cura in particolare:

- la trasmissione all'A.R.P.A. ed al Co.Re.Com. di copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati;
- l'inserimento nel S.I.T. Alpignano dei dati degli impianti autorizzati, con georeferenziazione della localizzazione geografica degli stessi;
- l'inserimento nel S.I.T. Alpignano dei valori di campo elettromagnetico

rilevati dalla campagne di monitoraggio.

Ai fini della gestione del catasto, i gestori sono tenuti alla compilazione della scheda tecnica (conforme al modello regionale) contenente le specifiche delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, oltre alla localizzazione geografica dell'impianto:

- in occasione della comunicazione o della richiesta di autorizzazione per nuovi impianti o per modifiche a quelli esistenti;
- entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento per gli impianti già in esercizio.

Art. 04 - PROGRAMMA LOCALIZZATIVO ANNUALE

Ciascun gestore deve presentare al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno un programma (*Programma Localizzativo Annuale*) contenente le intenzioni di localizzazione degli impianti che intende realizzare nell'anno successivo, conformemente a quanto previsto all'art.8 della L.R. 19/04.

Il Programma Localizzativo Annuale é così composto:

- a) planimetria generale con le seguenti caratteristiche:
 - i. in scala 1/10000, interessante l'intero territorio comunale e le porzioni significative dei territori dei comuni confinanti;
 - ii. indicazione dei propri siti in servizio;
 - iii. individuazione delle aree circoscritte di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione degli impianti;
- b) planimetria particolare con le seguenti caratteristiche:
 - i. in scala 1/2000, interessante una porzione di territorio pari ad un cerchioide con raggio di metri cinquecento all'intorno della localizzazione proposta;
 - ii. indicazione dei siti in servizio propri e degli altri gestori all'interno del cerchioide indicato;
 - iii. individuazione delle aree circoscritte di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione degli impianti;
- c) relazione tecnica riportante:
 - i. le specifiche delle caratteristiche tecniche degli impianti ipotizzati;
 - ii. l'indicazione delle ragioni che sorreggono l'incremento della rete e che hanno determinato la scelta del sito;
 - iii. l'evidenziazione delle possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti.

Tutti gli elaborati, accompagnati da lettera di presentazione ed elenco degli elaborati presentati, devono essere presentati in triplice copia e sottoscritti dal soggetto richiedente.

E' facoltà del Comune richiedere copia degli elaborati su supporto magnetico,

secondo le specifiche indicate dal Servizio Ambiente.

Copia del Programma deve essere inviato alla Provincia di Torino.

Il Programma Localizzativo Annuale viene depositato presso il Servizio Ambiente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Dell'avvenuto deposito viene data informazione mediante pubblico avviso.

Entro venti giorni dal ricevimento del Programma Localizzativo da parte dei gestori il Servizio Ambiente può richiedere integrazioni documentali conformemente alle prescrizioni del presente articolo.

La mancata produzione delle integrazioni richieste costituisce motivo di inefficacia del Programma stesso da parte del gestore.

Entro trenta giorni dal ricevimento del Programma Localizzativo l'Amministrazione organizza un incontro con tutti i gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti su medesime strutture.

Di tale incontro viene redatto verbale.

Con propria deliberazione la Giunta Comunale approva tale verbale ed un documento istruttorio complessivo redatto dal Servizio Ambiente.

La deliberazione contiene il pronunciamento di conformità dei Programmi Localizzativi al presente Regolamento.

Di tale deliberazione della Giunta Comunale viene data adeguata informazione alla cittadinanza, mediante: pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet comunale, affissione di manifesti informativi sul territorio, indizione di riunioni informative.

Il Programma Localizzativo è integrabile da parte dei gestori con cadenza trimestrale.

In tal caso, si ripete la procedura indicata.

Art. 05 - AREE SENSIBILI

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.3 della L.R. 19/04 e dell'art.2 della Direttiva Tecnica Regionale approvata con D.G.R. n.16-757 del 05.09.05, individua i seguenti tipi di aree sensibili :

- a) aree di particolare densità infrastrutturale;
- b) aree con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute;
- c) aree con servizi collettivi dedicati alla popolazione infantile e scolastica.

Le tavole n.01 e n.02 allegate al presente Regolamento individuano puntualmente tali localizzazioni, redatte sulla base delle strutture esistenti e di

quelle previste dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale.

Art. 06 – ZONE DI VINCOLO

Il presente regolamento, ai sensi della L.R. 19/04 e della Direttiva Tecnica Regionale 16-757/05, individua i seguenti tipi di zone di vincolo per l'installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva:

- a) l'area definita *centro storico* dal vigente P.R.G.C.;
- b) l'intera area urbana, secondo i confini del *centro abitato* come definito dal vigente P.R.G.C. .

Le tavole n.01 e n.02 allegate al presente Regolamento individuano puntualmente tali localizzazioni, redatte sulla base delle strutture esistenti e di quelle previste dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale.

Art. 07 – ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

Il presente regolamento, ai sensi della L.R. 19/04 e della Direttiva Tecnica Regionale 16-757/05, individua i seguenti tipi di zone di installazione condizionata per l'installazione di impianti per la telefonia mobile e telecomunicazione:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 metri dal confine esterno delle aree sensibili;
- b) i beni culturali di cui all'art.2.2 del D.Lgs. n.42 del 22.01.04;
- c) area definita *centro storico* dal vigente P.R.G.C.;
- d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette;
- e) aree soggette ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Il presente regolamento, ai sensi della L.R. 19/04 e della Direttiva Tecnica Regionale 16-757/05, individua i seguenti tipi di zone di installazione condizionata per l'installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva:

- f) l'area compresa nel raggio di 30 metri dal confine esterno delle aree sensibili;
- g) i beni culturali di cui all'art.2.2 del D.Lgs. n.42 del 22.01.04, con

riferimento alla tavola del P.R.G.C. in vigore relativa all'identificazione degli immobili ai sensi dell'art.24 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- h) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette;
- i) aree soggette ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Le tavole n.01 e n.02 allegate al presente Regolamento individuano puntualmente tali localizzazioni, redatte sulla base delle strutture esistenti e di quelle previste dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale.

Art. 08 – ZONE DI ATTRAZIONE

Il presente regolamento, ai sensi della L.R. 19/04 e della Direttiva Tecnica Regionale n.16-757/05, individua i seguenti tipi di zone di attrazione per l'installazione di impianti per la telefonia mobile e telecomunicazione:

- a) aree esclusivamente industriali;
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree in disponibilità diretta od indiretta dell'amministrazione;

Il presente regolamento, ai sensi della L.R. 19/04 e della Direttiva Tecnica Regionale 16-757/05, individua i seguenti tipi di zone di installazione condizionata per l'installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva:

- d) aree esclusivamente industriali;
- e) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- f) aree in disponibilità diretta od indiretta dell'amministrazione.

Le tavole n.1 e n.2 allegate al presente Regolamento individuano puntualmente tali localizzazioni, redatte sulla base delle strutture esistenti e di quelle previste dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale.

Art. 09 – ZONE NEUTRE

Il presente regolamento, ai sensi della L.R. 19/04 e della Direttiva Tecnica Regionale 16-757/05, per l'installazione di impianti per la telefonia mobile e telecomunicazione e per l'installazione di impianti per radiodiffusione sonora e

televisiva, individua come zone neutre le restanti parti del territorio comunale.

Le tavole n.1 e n.2 allegate al presente Regolamento individuano puntualmente tali localizzazioni, redatte sulla base delle strutture esistenti e di quelle previste dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale.

Art. 10 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

I criteri che i gestori devono seguire per la predisposizione del *Programma Localizzativo Annuale* al fine della richiesta di installazione di nuovi impianti sono i seguenti.

Le *aree sensibili*, così come definite nell'art.5 ed identificate nella tavola n.1, non sono idonee alla localizzazioni di alcun tipo di impianto, la cui installazione è pertanto totalmente vietata.

Possono essere considerate idonee nel solo caso di precisa identificazione di esse nella tavola n.1 allegata al presente regolamento.

Le *zone di vincolo* per l'installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, così come definite nell' art.6 ed identificate nella tavola n.2, non sono idonee alla localizzazioni di alcun tipo di impianto, la cui installazione è pertanto totalmente vietata.

Al fine di permettere la copertura radioelettrica, sono espressamente previste adeguate aree indicate quali localizzazioni alternative nelle zone di attrazione.

Le *zone di installazione condizionata*, così come definite nell'art.7 ed identificate nella tavola n.1, possono essere idonee all'installazione degli impianti alle seguenti condizioni:

- a) rispetto delle procedure autorizzative previste dalle norme di imposizione dei vincoli insistenti sugli immobili e/o sulle aree interessate;
- b) proposta di tipologie costruttive che possano essere posizionate con il minor impatto paesaggistico possibile:
 - oltre l'ultimo solaio di copertura di piano abitabile, ed a condizione di posizionarsi ad una quota del centro antenna superiore di almeno tre metri la quota di qualsiasi edificio nel raggio di metri cinquanta, e con tassativa esclusione di strutture di sostegno partenti dal piano di campagna, nel caso di installazione all'interno del perimetro del centro abitato, come definito dal vigente P.R.G.C.;
 - con l'utilizzo di un medesimo supporto per più funzioni, quali ad esempio l'illuminazione pubblica e gli impianti di trasmissione; con l'installazione interrata degli impianti

tecnologici (*shelter*) di supporto ai tralicci; con l'inserimento di schermi naturali costituiti da alberature e piantumazioni, ai fini di un adeguato inserimento ambientale morfologico; con l'esclusione di realizzazione di nuove infrastrutture di viabilità ed accessibilità a servizio dell'impianto; con la scelta di elementi e colorazioni delle strutture non impattanti; nel caso di installazione all'esterno del perimetro di centro abitato, così come indicato dal vigente P.R.G.C..

Le *zone di attrazione*, così come definite nell'art.8 ed identificate nella tavola n.1, sono idonee all'installazione degli impianti.

Le *zone neutre*, così come definite nell'art.9 ed identificate nella tavola n.1, sono idonee all'installazione degli impianti, e non sono soggette a particolari limitazioni o facilitazioni.

Art. 11 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

I soggetti titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i soggetti da loro delegati a termine di legge alla presentazione dell'istanza stessa, devono presentare al Comune domanda per installazione o modifica degli impianti.

All'atto della presentazione della domanda il Comune è tenuto al rilascio di ricevuta attestante il nome del responsabile del procedimento.
Il Comune provvede inoltre a trasmettere tale indicazione all'A.R.P.A. .

La domanda è formulata ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 259/03, secondo le procedure previste dall'art.5 della Direttiva Tecnica Regionale approvata con D.G.R. n.16-757 del 05.09.05 .

La domanda prende la forma :

- di Richiesta di Autorizzazione per impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W;
- di Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) per impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W.

Il Comune rilascia autorizzazione con provvedimento unico, a condizione che l'impianto sia inserito nel programma localizzativo annuale di cui all'art.4.
L'autorizzazione è rilasciata al soggetto titolare dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni.
L'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio dell'attività di trasmissione, ferma restando la concessione ministeriale.

Del rilascio dell'autorizzazione é data pubblicità mediante pubblicazione dell'atto presso l'Albo Pretorio Comunale e mediante notizia sul sito internet del Comune.

Art. 12 - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE

Alla domanda di cui all'art.8, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. n.259 del 01.08.03 e dalle D.G.R. n.15-12731 del 14.06.04 e D.G.R. n.112-13293 del 12.08.04, i gestori devono allegare la seguente documentazione:

- a) Dimostrazione dell'avvenuta presentazione all'A.R.P.A. della richiesta di parere tecnico preventivo previsto dall'art. 5.1.g) della L.R. 19/04;
- b) Documentazione attestante:
 - i. il titolo di proprietà o equipollente al fine della disponibilità dell'area, così come definito dall'art.48 della L.R. n.56 del 05.12.77, dal quale si evincano le particelle catastali interessate dall'intervento; in caso di richiesta di installazione su area condominiale, andrà presentato verbale assembleare di assenso alla realizzazione dell'intervento;
 - ii. il titolo in forza del quale viene richiesta l'autorizzazione all'installazione ed esercizio dell'impianto, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n.259 del 01.08.03 in merito ai soggetti titolari dell'autorizzazione generale per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
 - iii. oltre a quanto indicato al punto precedente, eventuale documentazione attestante la delega alla presentazione dell'istanza;
- c) Elaborato grafico completo delle seguenti indicazioni :
 - i. intestazione con specificato tipo di intervento, ubicazione, proprietà e progettista;
 - ii. stralcio di planimetria degli strumenti urbanistici vigenti e eventualmente adottati con evidenziata la zona di intervento;
 - iii. stralcio di planimetria catastale aggiornata con eventuali frazionamenti in scala 1:1000 o 1:1500 con evidenziata la zona di intervento e con indicate tutte le costruzioni esistenti nel raggio di almeno 100 mt., completa di numero di foglio e mappali;
 - iv. planimetria dell'area di pertinenza in scala 1:200, contenente: l'orientamento, i nomi delle strade confinanti, gli allineamenti stradali esistenti e in progetto di P.R.G.C., le misure occorrenti per determinare la superficie del lotto, l'indicazione delle ragioni di confinanza, fabbricati limitrofi, servitù attive e passive e tutto ciò che serve per definire inequivocabilmente l'intervento oggetto di domanda nel contesto ambientale, il perimetro della proiezione sul terreno dell'eventuale fabbricato

- o manufatto in oggetto, con l'indicazione della distanza di ciascun lato dal confine più prossimo, l'indicazione delle eventuali fasce di rispetto individuate dal P.R.G.C. o dalla normativa nazionale e regionale vigente, le quote altimetriche del lotto prima e dopo l'intervento in modo da fornire un esatto piano quotato riferito alla quota stradale;
- v. piante del manufatto, dettagliatamente quotate, in scala non inferiore ad 1:100 compreso anche gli eventuali piani parzialmente o totalmente interrati, con relative destinazioni d'uso previste per ogni locale;
 - vi. particolare costruttivo del manufatto, con indicazione dei materiali utilizzati e delle colorazioni finali previste;
 - vii. almeno una sezione trasversale ed una longitudinale del manufatto, dettagliatamente quotate, nella stessa scala delle piante e contenenti: le quote altimetriche di tutti i piani di calpestio, l'altezza massima dell'edificio, l'altezza dei muri di cinta e delle recinzioni sia verso gli spazi pubblici che privati, tutti i dati necessari per far conoscere i precisi rapporti altimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti;
 - viii. prospetti di tutte le facciate, nelle scale 1:100 o 1:50;
- d) Relazione tecnica redatta dal tecnico abilitato progettista dell'impianto, completa di autocertificazione in merito a quanto dichiarato, che attesti tra l'altro l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile sul mercato al fine della minimizzazione dell'esposizione della popolazione;
- e) Scheda informativa sugli impianti redatta sulla base del modello disponibile presso il Servizio Edilizia Privata e sul sito internet comunale, ai sensi della Legge n.46 del 05.03.90 e del D.P.R. n.447 del 06.12.91, per la cui compilazione il committente può anche avvalersi di professionista abilitato; andrà espressa dichiarazione di impegno (a parziale deroga all'art.6.3.b Legge 46/90) alla presentazione all'atto del ritiro della concessione dei progetti relativi agli impianti, la cui redazione è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali di cui all'art.4 del D.P.R. 447/91 ed i cui progetti non siano soggetti per legge ad approvazione; in occasione della comunicazione in caso di attivazione di impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt;
- f) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi con e senza inserimento fotografico delle opere progettate (*rendering*), compresa una panoramica dal sito, con partenza da Nord e rotazione in senso orario di 360°, con superamento del punto di partenza, e con annotazioni indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali;
- g) Relazione di valutazione previsionale dei livelli di campo elettromagnetico determinati dalla realizzazione dell'impianto in oggetto, dalla quale risulti:
- i. l'intensità del campo elettromagnetico preesistente all'installazione dell'impianto oggetto della richiesta (fondo elettromagnetico), misurata in giorni diversi nei luoghi in cui è

prevista la maggiore esposizione e nelle due fasce orarie di maggior traffico telefonico;

- ii. le previsioni di campo in condizioni di massima operatività dell'impianto calcolate in punti significativi e accessibili, evidenziati su grafici e foto;
- iii. diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, compilati con incremento da 1° ad un massimo di 10° a partire da 0° fino ad almeno 180° per il diagramma orizzontale, e compilati con incremento da 1° ad un massimo di 3° a partire da 0° fino ad almeno 90° per il diagramma verticale; in tali diagrammi dovranno essere riportati per ogni angolo l'attenuazione di dB del campo;

- h) In caso di proposta di localizzazione su aree soggette a vincolo determinato da normative statali e/o regionali, il richiedente è tenuto alla presentazione contestuale di tutta la documentazione prevista per la specifica procedura.

Gli elaborati di cui ai punti: d, e, f, i, j devono essere presentati in *triplice copia e sottoscritti oltre che dal progettista anche dal soggetto richiedente e dal proprietario dell'area.*

E' facoltà del Comune richiedere copia degli elaborati su supporto magnetico, secondo le specifiche indicate dal Servizio Ambiente.

La medesima documentazione deve essere presentata ai fini dell'installazione di un nuovo impianto con potenza efficace in antenna minore o uguale a venti watt, per la quale il Gestore deve presentare al Comune semplice Denuncia di Inizio Attività.

E' facoltà dell'Amministrazione variare l'elenco della documentazione indicata nel presente articolo mediante semplice deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del Servizio Ambiente.

Art. 13 - AZIONI DI RISANAMENTO AMBIENTALE

Nel caso si verificano superamenti dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. dell' 08.07.03 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*), si applicano le procedure previste dall'art.8 della L.R. n.19 del 03.08.04 , così come specificate dalla D.G.R. n.39-14473 del 29.12.04 .

I superamenti dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici sono verificati dall' A.R.P.A. nel quadro delle proprie attività di controllo esercitate secondo quanto indicato all'art.12 del presente Regolamento e dell'art.10 della L.R. n.19 del 03.08.04 .

Art. 14 - OBBLIGHI A CARICO DEI GESTORI

Ai gestori degli impianti per le reti per la telecomunicazione é fatto obbligo della compilazione della scheda tecnica di cui all'art.3 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento per gli impianti già in esercizio .

Art. 15 - VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune secondo quanto previsto dall'art.10 della L.R. n.19 del 03.08.04 .
Tali funzione sono esercitate avvalendosi dell' A.R.P.A. .

Gli impianti presenti sul territorio comunale vengono sottoposti a controlli con cadenza almeno biennale, effettuati dall' A.R.P.A. su richiesta dell'ufficio Ambiente comunale.

Il controllo deve essere finalizzato a verificare: il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale, ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.

Presso ogni impianto, in posizione visibile da area pubblica, dovrà essere installato un cartello in materiale resistente di dimensioni almeno A4, con indicati i seguenti dati dell'impianto:

Stazione per la Società :
Responsabile dell'impianto:
Numero telefonico di recapito:
Bande di frequenze di lavoro:
Potenza in uscita per ogni singola cella:
Altezza del centro dell'antenna:
Direzione in gradi Nord per ogni cella:

Art. 16 – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Tutta la documentazione relativa al *Programma Localizzativo Annuale* ed alle domande e comunicazioni relative alla installazione di nuovi impianti e/o modifica degli esistenti è in libera consultazione secondo quanto previsto dal *Regolamento Comunale per la disciplina dell'accesso agli atti amministrativi*, approvato con D.C.C. n.3 del 16.02.1995, ai sensi dell'art.14 (Visione dei documenti).

Di tutti gli atti dell'Amministrazione inerenti tali procedure viene data adeguata informazione alla cittadinanza, mediante: pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet comunale, affissione di manifesti informativi sul territorio, indizione di riunioni informative.

La partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, è garantita secondo quanto previsto dall'art.9 (Intervento nel procedimento) della Legge n.241 del 07.08.1990, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e s.m.i. .

Art. 17 – SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE

Le spese derivanti dalle attività tecniche ed amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti sono definite dall'art.9 della Direttiva Tecnica Regionale approvata con D.G.R. n.16-757 del 05.09.05 .

Le modalità di versamento della quota sono quelle comunemente in uso presso l'amministrazione, e rese note dal Servizio Ambiente anche tramite il sito internet comunale.

La percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall' A.R.P.A. é definita nella quota del 40 per cento della somma versata dal gestore al comune.

La liquidazione in favore dell' A.R.P.A. delle somme dovute é effettuata in unica rata nel primo trimestre di ogni anno solare, a consuntivo delle somme versate dai gestori nell'anno solare precedente.

Art. 18 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative sono previste dall'art.158 della Legge n.36 del 22.02.01 e dalla L.R. n.19 del 03.08.04 .

Ai sensi dell'art.16 della L.R. 19/04, le sanzioni sono irrogate dal Comune, che ne introita il corrispettivo.

Art. 19 – ELABORATI CARTOGRAFICI ED ALLEGATI TECNICI

In allegato al presente Regolamento, e facenti parte dello stesso, sono redatte le seguenti tavole:

Tavola n.1 " Impianti per la telefonia mobile e telecomunicazione ";

Tavola n.2 " Impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ".